



**COMUNE DI PESCONTINA**  
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINAL/COPIA

N°14 Reg. delib.	Ufficio competente Tributi e Commercio N. proposta 20
---------------------	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)**

Oggi quattro del mese di agosto dell'anno duemilaquattordici alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta

**Pubblica** di 1<sup>^</sup> convocazione il Consiglio Comunale così composto:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	VERONA DIEGO	X		12	SERPELLONI MARIANNA	X	
2	CADURA dott. Luigi	X		13	BERZACOLA DAMIANO	X	
3	ACCORDINI ANTONIO	X		14	MARAI SILVIA	X	
4	BENEDETTI EMMA	X		15	PEDROTTI DAVIDE		X
5	GIRELLI NADIA	X		16	BORGHETTI VITTORIA	X	
6	BONSAVER LUCIANO	X		17	FORNASER MANUEL	X	
7	GATTO STEFANO	X					
8	FIORATO FRANCESCO	X					
9	QUARELLA DAVIDE	X					
10	ALIPRANDI SIMONE	X					
11	MASCANZONI LORENZO	X					
						16	1

Assiste alla seduta il Vicesegretario GOZZI Dott. Emilio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Mascanzoni nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



# COMUNE DI PESCANTINA

## Provincia di Verona

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto MARCONI ALBERTO, in qualità di Assessore, avanza al *Consiglio Comunale* la seguente proposta di deliberazione, da dichiarare immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)**

L'ASSESSORE COMUNALE

(Marconi Alberto)

### Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta BOGONI dott.ssa Simonetta, quale *Responsabile dell'Area Servizi Finanziari*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213 del 07.12.2012

### PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Pescantina, lì 28/07/2014

IL RESPONSABILE

BOGONI dott.ssa Simonetta

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)**

Sono presenti gli assessori: Marconi Alberto, Lavarini Rosanna, Boscaini Paola e Quarella Gianluca;

Il presidente passa la parola all'assessore Marconi Alberto che illustra il punto all'ordine del giorno spiegando che si tratta dell'ultima componente della IUC che è la Tasi che è una tassa sui servizi indivisibili a copertura di alcuni servizi individuati dall'amministrazione che elenca nel modo seguente: spese illuminazione pubblica per 414.000 euro, verde pubblico per 115.000, pubblica sicurezza e vigilanza per 337.000, servizi socio assistenziali per 1.272.000, servizi cimiteriali per 35.000 e protezione civile per 4.700. L'imposta grava sugli immobili che non sono assoggettati ad Imu. Sull'abitazione principale l'aliquota è dello 0,33 % con una riduzione di 25 euro per gli immobili con rendita 500 euro. Illustra le altre detrazioni ed esenzioni che devono essere richieste all'ufficio tributi del comune entro il 31/12.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi del comma 678, l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;
- ai sensi del comma 688, per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 alla data del 31 maggio 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale, approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. nelle seguenti misure:

- aliquota del 1,06 per cento** per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;

- aliquota ridotta 0,6 per cento**, da applicare:

- a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b) all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, (equiparata dal regolamento comunale all'abitazione principale) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da:

- anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli.

- detrazione d'imposta di Euro 200,00** per:

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

- b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non può eccedere il 2,5 per mille e che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo al citato comma 677, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente I.M.U. dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
  - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, come di seguito elencati in dettaglio, con i relativi costi complessivi di riferimento:

<b>SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	€ 414.000,00
<b>SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)</b>	€ 115.000,00
<b>SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S. e con Fondo Sviluppo Investimenti)</b>	€ -
<b>QUOTA PARTE SPESA PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S.)</b>	€ 337.150,00
<b>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi utenti e contributi altri enti)</b>	€ 1.272.446,00
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	€ 35.600,00
<b>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>	€ 4.734,00

per un importo stimato in circa € 2.225.771,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:

**aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (equiparazione per legge all'abitazione principale);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (equiparazione per legge all'abitazione principale);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (equiparazione per legge all'abitazione principale);
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (equiparazione per legge all'abitazione principale);

**DETRAZIONI:**

abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate	€ 25,00 fino ad una rendita catastale, della sola abitazione, inferiore o uguale ad € 500,00
abitazioni principali possedute da soggetti che si trovino in condizioni di accertata indigenza, quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e persone assistite permanentemente dal Comune, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali da presentare all'Ufficio Tributi entro il 31/12/2014	fino a concorrenza del tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 400,00
abitazioni principali possedute da soggetti che hanno inserite nel proprio stato famiglia persone portatrici di	fino a concorrenza del

handicap con invalidità del 80%, a condizione che venga presentata, all'ufficio tributi, entro il 31/12/2014, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione. A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione medica attestante il grado di invalidità	tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 1.000,00
---	--

- aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**
  - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota I.M.U. del 1,06 per cento;
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,6 per cento;
  - abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,66 per cento;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), adottato con deliberazione consiliare n° 7 in data 28/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

SENTITI gli interventi:

**Berzacola Damiano** per chiedere se è una tassa nuova

L'assessore Marconi risponde che nel 2013 era inizialmente prevista imu abitazione principale che poi è stata eliminata e nel gennaio 2014 i cittadini hanno versato un 40% della maggiorazione prevista dal comune. Questa tassa va a sostituire l'imu sull'abitazione principale che nel 2014 è stata sostanzialmente girata parzialmente dallo stato.

Interviene il Sindaco per chiarire che è la vicenda ici e imu che è stata sostituita parzialmente nel 2013 da uno trasferimento dello stato. Trasferimento abolito nel 2014 e è stato trasferito ai comuni l'onere dell'applicazione di questa tassa che per motivi di bilancio il comune di Pescantina si è trovato obbligato ad applicare.

Interviene il consigliere Berzacola affermando che Il comune si trasforma in esattore e per il 2014 si avrà un ulteriore aggravio della tassazione su cittadini e quindi era quanto mai opportuno fare una riflessione sull'applicazione delle tasse in momento difficile e per questo esprime il suo parere contrario.

**Aliprandi Simone** che ringrazia l'assessore e gli uffici per il lavoro svolto in questi due mesi.

Ha ascoltato con interesse gli interventi dei gruppi di minoranza e si trovano anche comprensibili perché sarebbe logico abbassare le aliquote e non adottare la tasi.

Tali aliquote vanno destinate a settori fondamentali quali i servizi sociali, è stato un lavoro importante che prepara l'approvazione di aliquote sì molto alte che prepareranno l'amministrazione nel 2015 per favorire le categorie in difficoltà e in generale i cittadini di Pescantina.

Per tali motivi il voto del gruppo è favorevole.

**Fornaser Manuel** dichiara il voto contrario perché oggi si approvano aliquote che non vanno in riduzione ma vanno tenute alte come prima.

**Borghetti Vittoria** dichiara il proprio voto di astensione per la mancanza della bozza bilancio di previsione e pertanto non è in grado di valutare seriamente quanto si va ad approvare.

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) che determina le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI nel merito i pareri del responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese che ottiene il seguente risultato:

voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 3 (Fornaser , Berzacola , Marai)
astenuti	n. 2 (Verona, Borghetti)

Su n. 16 consiglieri presenti.

## DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per:
  - abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;



- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (equiparazione per legge all'abitazione principale);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (equiparazione per legge all'abitazione principale) ;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (equiparazione per legge all'abitazione principale);
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (equiparazione per legge all'abitazione principale) ;
- DETRAZIONI:**

abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate	€ 25,00 fino ad una rendita catastale, della sola abitazione, inferiore o uguale ad € 500,00
abitazioni principali possedute da soggetti che si trovino in condizioni di accertata indigenza, quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e persone assistite permanentemente dal Comune, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali da presentare all'Ufficio Tributi entro il 31/12/2014	fino a concorrenza del tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 400,00
abitazioni principali possedute da soggetti che hanno inserite nel proprio stato famiglia persone portatrici di handicap con invalidità del 80%, a condizione che venga presentata, all'ufficio tributi, entro il 31/12/2014, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione. A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione medica attestante il grado di invalidità	fino a concorrenza del tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 1.000,00

- aliquota T.A.S.I. ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:**
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:**
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:**
  - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota I.M.U. del 1,06 per cento;

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,6 per cento;
- abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli ed assoggettate ad aliquota I.M.U. del 0,66 per cento;

2. di dare atto che il gettito del tributo TASI stimato in € 1.300.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

<b>SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	€ 414.000,00
<b>SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)</b>	€ 115.000,00
<b>SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S. e con Fondo Sviluppo Investimenti)</b>	€ -
<b>QUOTA PARTE SPESA PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.D.S.)</b>	€ 337.150,00
<b>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (escluse spese finanziate con proventi utenti e contributi altri enti)</b>	€ 1.272.446,00
<b>SERVIZI CIMITERIALI</b>	€ 35.600,00
<b>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>	€ 4.734,00
<b>totale</b>	<b>€ 2.225.771,00</b>

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati al punto 2), coperti nel 2014 con la TASI è pari al 58,41 per cento;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 in data 28/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione

con voti favorevoli n. 11  
 contrari n. 3 (Fornaser, Berzacola, Marai)  
 astenuti n. 2 (Verona, Borghetti)

#### D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: nessuno.

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta, Bogoni dott.ssa Simonetta, quale *Responsabile dell'Area Servizi Finanziari*;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area interessata/proponente;

esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213 del 07.12.2012


PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

PRENOTAZIONE IMPEGNO n. \_\_\_\_\_ al Cap. \_\_\_\_\_ del B.P. 2014  
ACCERTAMENTO n. \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
(Bogoni dott.ssa Simonetta)

Pescantina, li 28/7/14

  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)**

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
Rag. Lorenzo Mascanzoni

IL VICESEGRETERARIO  
GOZZI Dott. Emilio

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
dott. Emilio Gozzi  
L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
Cristina Venturi

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il :

a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Corsaro  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI  
dott. Emilio Gozzi

La presente deliberazione è stata:

REVOCATA/ANNULLATA con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_